REPUBBLICA ITALIANA **Sent.227/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gianpiero Madeo, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della Giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del 23 settembre 2026 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 14 gennaio 2026 al n. 21322 del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dal Sig. [Omissis…], assistito e difeso dall' Avv. Luca Bruno (c.f. BRNLCU59T17A345V), presso il cui studio in L'Aquila, Piazza della Repubblica n. 17, ha eletto domicilio.

CONTRO

- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a L'Aquila, corso Federico II n. 68, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R) e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L'Aquila in Via dei Giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8, c.f. 80234710582,

Visto il Codice di Giustizia contabile, approvato con decreto

legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;

Esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente in data 3 marzo 2025 inoltrava all'INPS domanda di pensione anticipata ordinaria e cessava la sua attività lavorativa dal 20 agosto 2025, ma gli veniva riconosciuta la liquidazione della pensione solo con decorrenza dal 14 ottobre 2025, in quanto non era stata computata la maggiorazione contributiva di un quinto, dovuta, quale militare, per il periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 6 aprile 1982 fino al 12 gennaio 1983, data di congedo. Pertanto, ha adito questa Corte chiedendo di accertare il suddetto diritto alla maggiorazione ai fini pensionistici pari ad un mese e 25 giorni dei suoi contributi e, per l'effetto, di dichiarare il proprio diritto alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico con corresponsione delle differenze maturate, da calcolarsi con decorrenza dal 20 agosto 2025 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.

Riferisce l'attore che dall'esame dell'estratto conto previdenziale risulta che lo stesso aveva prestato servizio militare in favore del Ministero della Difesa dal 13 ottobre 1981 al 12 gennaio 1983. Tale attività lavorativa avrebbe determinato in suo favore non solo una contribuzione per il periodo di effettivo lavoro pari a un

anno, due mesi e 30 giorni, ma anche ad una maggiorazione pari al quinto del suddetto periodo di servizio ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 5 maggio 1976, n. 187. In concreto il ricorrente sostiene di aver diritto a titolo di contributi figurativi militari per i periodi di servizio effettivo svolto in condizioni di particolare disagio o rischio, a un'anzianità contributiva aggiuntiva ~~pari a~~ pari ad un mese e 25 giorni nella misura di un quinto della contribuzione riconosciuta per il periodo dal 6 aprile 1982 al 12 gennaio 1983.

Peraltro, espone il ricorrente, che il Ministero della Difesa con propria nota M D A934676 RIC 2025 del 24-04-2025, indirizzata all'ufficio trattamento di Quiescenza, al CNA dell'Esercito e all'INPS, comunicava i periodi di maggiorazione per impiego operativo, utile ai sensi dell'art. 112 del T.U. 1092/73, per *"il previsto aggiornamento della posizione previdenziale mediante applicativo Passweb"*. In riscontro l'INPS comunicava che era in attesa di ricevere dal CNA dell'Esercito la comunicazione sul servizio utile ai fini pensionistici ai sensi dell'art. 112 del T.U. 1092/73

Diversamente, il CNA dell'esercito dopo solleciti a mezzo PEC del 3 luglio 2025 e del 10 luglio 2025 comunicava che *"questo Centro non può effettuare tale richiesta poiché il periodo dal 1981 al 1983 è stato inserito dalla Direzione Provinciale INPS di L'Aquila".*

Pertanto, la richiesta del ricorrente restava insodisfatta.

In data 9 aprile 2026 ha depositato memoria difensiva il Centro Nazionale Amministrativo per l'esercito sostenendo di aver regolarmente esperito le incombenze amministrative di competenza provvedendo ad alimentare la posizione assicurativa del ricorrente, valorizzando il periodo oggetto di causa riconosciuto dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva quale servizio utile ai sensi dell'art. 112 del T.U. 1092/73. Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere.

In data 15 maggio 2026 si è costituito in giudizio l'INPS, sostenendo che la comunicazione da parte del Ministero della Difesa relativa al riconoscimento dei contributi figurativi in questione era del 13 marzo 2026 con provvedimento che espressamente sostituiva quello del 24 aprile 2025 sulla base del quale era stata liquidata la pensione del ricorrente. A seguito di tale comunicazione l'INPS si sarebbe prontamente adoperata, già in data 30 aprile 2026, per la riliquidazione della pensione con la decorrenza richiesta dal ricorrente. In ordine agli arretrati nella suddetta comunicazione l'Istituto, dopo averli quantificati, ha specificato che avrebbe provveduto al pagamento nelle successive rate di pensione al termine degli adempimenti necessari. Pertanto, ha concluso chiedendo la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali non ravvisando nella propria condotta una responsabilità da ritardo.

All'udienza del 23 settembre 2026 il ricorrente ha dato atto

dell'avvenuto pagamento anche degli arretrati, unendosi alla richiesta delle parti convenute di dichiarare la cessata materia del contendere, insistendo, però, per la condanna alle spese delle parti convenute. L'INPS e il CNA hanno ribadito la correttezza del proprio operato, chiedendo la compensazione delle spese.

DIRITTO

Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l'INPS liquidato il trattamento pensionistico del ricorrente e corrisposto gli arretrati, in senso conforme alla domanda giudiziale.

Preso atto di quanto sopra occorre dichiarare cessata la materia del contendere.

In merito alle spese processuali, le stesse devono essere integralmente compensate nei confronti dell'INPS, in quanto la condotta della stessa risulta essere stata corretta e tempestiva, avendo provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento degli arretrati subito dopo aver ricevuto dal Ministero della Difesa la comunicazione del 13 marzo 2026, che rettificava quella precedente del 24 aprile 2025, contenente i dati pensionistici corretti.

Diversamente, il Ministero della Difesa deve essere condannato al rimborso, in favore di controparte, delle spese di lite, secondo il principio della c.d. "soccombenza virtuale", poiché le ragioni attoree sono state riconosciute con ritardo e solo in corso di

causa.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:

- dichiara la cessata materia del contendere;

- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'INPS;

- condanna il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.659,00, oltre accessori come per legge

Così deciso all'Aquila nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2026.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Il Giudice

Dott. Gianpiero Madeo

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 07/10/2026

Il Direttore della segreteria

F.to Dott.ssa Antonella Lanzi